



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

*** L'UFFICIO TECNICO ***

DETERMINA DI IMPEGNO N° 104 VB/cb

Nell'anno **duemilasedici** il giorno **06** del mese di **dicembre** nella sede Municipale il sottoscritto geom. BATTIONI Vito, nominato con decreto del Sindaco n° 08 in data 16.12.2014, responsabile dell'area tecnica;

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA VERTENZA COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE/ANTONIO MASSARO - FCD SPORTING BELLINZAGO.

- **Vista** la Delibera di Consiglio comunale n° 1 del 29 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;
- **Vista** la Delibera della Giunta Comunale n° 82 in data 25 luglio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano delle performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi;
- **Visto** che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al Responsabile del servizio tecnico l'adozione degli atti relativi alla manutenzione degli impianti/attrezzature del demanio comunale;
- **Richiamata** la deliberazione GC n° 78 in data 05.09.2012 con la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, per la durata di anni 5 con scadenza il 8 settembre 2017, l'uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini del centro sportivo di via Cameri con l'impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione;
- **Dato** atto che:
 - * a seguito di verifiche d'ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione;
 - * il concessionario di fatto non solo ha cambiato denominazione ma anche forma giuridica (divenendo società di capitale), sede legale (oggi Via Lissenzio n.2 cap. 21015 Lonate Pozzolo), Rappresentante legale (oggi Basile Paolo c.f. BSLPLA68R10L682J) e posta in liquidazione in data 19.07.2016;
- **Vista** la deliberazione GC n° 99 in data 23.09.2016 avente come oggetto "CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' F.C.D. SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DECADENZA CONCESSIONE - REVOCA DELIBERAZIONE G.C. 78 IN DATA 05.09.2012";
- **Considerato** che con la suddetta deliberazione si disponeva in merito alla verifica dello stato dei luoghi e la redazione di una relazione in merito allo stato manutentivo dell'impianto sportivo e agli eventuali interventi effettuati o da effettuare per la funzionalità dell'impianto stesso;
- **Rilevato** che con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n° 78 in data 13.09.2016 è stato conferito apposito incarico per la valutazione dello stato vegetativo e agronomico del campo di calcio;

- **Appurato** che dalla perizia acquisita gli atti giusto prot. n° 15822 in data 29.09.2016 si evidenzia una serie di problematiche del campo da calcio principale imputabili ad una carente manutenzione;
- **Ritenuto** doveroso avviare ogni iniziativa necessaria a tutela degli interessi dell'Ente e verificare i presupposti di una azione risarcitoria;
- **Considerata** la complessità delle implicazioni derivante dalla trasformazione societaria e dallo stato di liquidazione dell'attuale società la cui soluzione condiziona l'azione risarcitoria;
- **Rilevata**, quindi, la necessità di ricorrere ai servizi specifici di uno studio legale, atteso che l'Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale necessario per affrontare tali problematiche, rientranti in materie di particolare complessità che richiedono competenza ed esperienza specifiche ed altamente qualificate;
- **Ricordato**, in proposito, che l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, attribuisce al Sindaco la legittimazione di rappresentare in giudizio il Comune;
- **Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 02 dicembre v2016, con la quale è stata assegnato al sottoscritto Responsabile del Servizio la dotazione finanziaria di Euro 2.500,00 +15% per spese generali +CPA +IVA, alla missione 1, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 capitolo 211 del bilancio 2016 per il conferimento di un incarico per servizi di assistenza legale, individuando l'Avv. CORICA Celestino con studio lo studio legale in Novara via Giuseppe Ravizza n° 3;
- **Visti** gli artt. 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **Considerato che:**
 - * non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
 - * nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- **Visto** l'art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- **Visto** l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";
- **Rilevato** che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie previste da:
 - * dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014
 - * articolo 1, comma 512, della legge 208/2015
 - * dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012
- **Tenuto conto che** non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che per tanto è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio/fornitura;
- **Considerato** altresì dall'art. 1, c. 450 della medesima l. 27/12/2006, n. 296, per come modificato dall'art. 7, c. 2 del d.l. 7/05/2012, n. 52 e s.m.i. e da ulteriori previsioni normative (da ultimo: legge n. 10/2016), ove è statuito che «le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- **Ritenuto**, quindi, procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 in considerazione del valore contrattuale, e della rispondenza dell'esperienza e formazione del professionista alla specificità del servizio richiesto;
- **Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci degli enti locali a far tempo dal 2015;
- **Richiamato** in particolare l'art.11 D.Lgs. n. 118/2011 il comma 3 recita *"il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12"*.
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013 avente per oggetto "Art. 9 del D.L. n. 78/2009. Approvazione misure organizzative finalizzate al rispetto del patto di stabilità ed alla tempestività dei pagamenti dell'ente" e dato atto che è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti;
- **Visto** il Regolamento Comunale di contabilità;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1 Di affidare il servizio inerente:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA VERTENZA COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE/ANTONIO MASSARO - FCD SPORTING BELLINZAGO

alla Ditta

ragione sociale	STUDIO LEGALE CORICA - avv. Celestino Corica
P.IVA/CF	00093870038
indirizzo	via Ravizza n° 3
città	28100 Novara

2 Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate

creditore	ditta affidataria				
eserc. finanz.	2016	normativa		D.Lgs. 118/2011	
missione	1	programma	2	titolo	1
macroagg.	3	cap	211	descrizione	come da oggetto
CIG	Z2A1C72C58				
importo	3.647,80 IVA ed oneri compresi				

3 Dettagli contrattuali

fattispecie contrattuale	contratti di importo inferiore a Euro 40.000 affidati art. 36 o con procedura negoziata senza bando
procedura di scelta del contraente	affidamento diretto
dati identificativi catalogo	-
data inizio lavori	15 dicembre 2016
data fine lavori	15 marzo 2017

4 Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017.

5 Di precisare che si procederà alla liquidazione di successiva fattura previo riscontro

di corrispondenza per qualità e per quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

- 6 Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 043 del 06.06.2013 e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.
- 7 Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. L.gs. 267/2000 l'impegno e la copertura finanziaria dando atto che la fattura deve riportare gli estremi dell'impegno, nonché di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n° 136/2010 e smi alla ditta affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui il comune potrà effettuare gli accrediti relativi al servizio in oggetto con l'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso al fine del rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 8 Di dare atto che:
- ☒ l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile Ufficio Finanziario;
- 9 Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
- ☒ all'albo on line del Comune di Bellinzago Novarese per 15 giorni consecutivi;
 - ☒ nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;



Responsabile del Servizio

BATTIONI geom. Vito

Vito Battioni

Parere Contabile

Verificata la regolarità contabile del presente atto si attesta:

- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del DL 78/2009;
- la registrazione contabile dell'impegno assunto:

data	intervento e capitolo	impegno n°

Bellinzago Novarese li

13 DIC. 2016



Il Ragioniere Comunale

[Signature]